



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 26 marzo 2012;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2012 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di GERGEI;

Visto il decreto di assegnazione del 14.2.2012 con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 21903194, dell'8.3.2012, con cui il Magistrato

istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 15/2012, del 26.3.2012, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di GERGEI chiede un parere circa la partecipazione dell'Amministrazione Comunale ad un soggetto giuridico che ha come oggetto sociale *"la riduzione dei costi energetici (elettrici e termici) dei propri soci, la realizzazione di una rete di monitoraggio e controllo dei flussi di energia nei territori dei propri soci e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili promuovendo attività di autoproduzione e generazione distribuita"*

C O N S I D E R A T O

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di GERGEI ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Si rileva altresì – con le precisazioni che seguono - anche l'astratta ammissibilità oggettiva, in quanto la questione sottoposta all'attenzione della Sezione ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure aventi diretta incidenza sul bilancio degli Enti Locali ed afferenti alla materia della contabilità pubblica. In particolare la questione sottoposta all'attenzione della Sezione involge problematiche legate alla corretta allocazione di risorse dell'amministrazione locale.

Pur tuttavia non ci si può esimere da rilevare, da un lato, che la

formulazione del parere così come effettuata dall'amministrazione richiedente ne determinerebbe in verità la sua inammissibilità, in quanto legata ad una specifica scelta gestionale esclusivamente riservata alla discrezionalità dell'amministrazione (con conseguente assunzione di responsabilità).

Dall'altro lato, in chiave collaborativa, ritiene la Sezione di doversi esprimere, in via generale ed astratta, sotto il profilo della corretta interpretazione delle previsioni dell'art.3 comma 27 della legge finanziaria per l'anno 2008 n.244/2007. Norma che, per altro, dovrà essere letta in uno con l'art.14 comma 32 del D.L. 78/2010 e con le generali previsioni dell'art. 13 del D.Lgs. n.267/2000.

3. Ciò detto, ritiene la Sezione che dall'insieme delle norme sopra indicate non è consentito ad un'amministrazione locale costituire e comunque partecipare a società che abbiano come finalità quella dell'autoproduzione di energia elettrica, se pur ai fini del risparmio energetico, del razionale sfruttamento del territorio e del monitoraggio dei consumi elettrici della comunità territoriale.

Fermo restando che ogni iniziativa gestionale concreta è comunque riservata alla discrezionalità dell'ente locale, non si può certo ignorare il forte disfavore con il quale il legislatore è intervenuto nei confronti di modelli organizzativi di tipo societario il cui oggetto sociale fuoriesce dalle funzioni tipiche di amministrazione attiva contemplate dall'art.13 del D.Lgs. n.267/2000.

In tali termini si deve citare non solo il comma 27 dell'art.3 della legge 244/2007 - che vieta la costituzione di nuove società che non perseguano fini istituzionali degli enti locali - ma anche il comma 29 del medesimo articolo, che disciplina e regola la cessazione (obbligatoria) delle partecipazioni societarie degli enti locali, e, da ultimo, l'art.14 del D.L. 78/2010, il cui comma 32 impedisce in radice, ai

comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, la costituzione di nuove società.

4. Quest'ultima norma in particolare impone che eventuali nuove società, costituite da più enti locali, fermi restando i limiti di cui all'art.3 comma 27 della legge finanziaria n.244/2007, abbiano una giustificazione in termini numerici con riguardo ai destinatari del servizio: eventuali nuove società debbono infatti avere un bacino d'utenza di almeno 30.000 abitanti complessivamente. Ciò con l'evidente fine di evitare il proliferare di società che, se pur costituite per finalità istituzionali o di interesse generale, finiscano pur tuttavia per polverizzare le risorse pubbliche mediante l'erogazione plurima dei medesimi servizi in favore di bacini d'utenza non significativi.

5. Sotto altro profilo lo stesso Comune richiedente specifica chiaramente che *"l'attività finalizzata all'approvvigionamento di energia, **pur non costituendo un ambito tipico** di intervento dell'ente locale, può comunque collegarsi alle finalità istituzionali dell'ente, che si propone, con questa attività, di sfruttare un'importante risorsa localizzata nel proprio territorio per acquisire a bilancio risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di altre attività istituzionali dell'ente, volte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività conseguendo dei risparmi della spesa corrente"*.

Al di là della circostanza che l'ente omette di considerare l'esistenza di un rilevante rischio imprenditoriale - che è proprio ciò che il legislatore con le norme sopra richiamate ha voluto evitare per enti locali destinati secondo le previsioni costituzionali a funzioni di amministrazione attiva - è evidente che l'art.3 comma 27 della legge 244/2007 consente la costituzione di nuove società per lo svolgimento di *"attività istituzionali"* dell'ente medesimo e non per attività *"collegate"* in qualsiasi modo ad attività istituzionali.

Né il collegamento con il territorio o con l'utilizzo di una risorsa territoriale, se pur, dichiaratamente, a fini di risparmio, consente di superare la forte limitazione imposta dalla legge per l'attivazione di partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali.

In disparte ogni ulteriore considerazione in ordine al rilievo dell'intervento sotto il profilo degli aiuti di stato o delle distorsioni nel mercato, entrambi vietati dalle norme comunitarie, altre sezioni di questa corte (per tutte si veda la deliberazione n.861/2010 della Sezione Lombardia) avevano già sufficientemente espresso forti perplessità in merito alla possibilità per i comuni di costituire società nel settore energetico.

Tutto ciò premesso la Sezione

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di GERGEI, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del comune ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 marzo 2012.

IL Magistrato Relatore

(Roberto Angioni)

IL PRESIDENTE

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 29 marzo 2012

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)